



AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA – A.S.Bi.

VIA AURELIA NORD, 33 - 57020 BIBBONA (LI)

Tel. 0586 677581

www.aziendaspecialebibbona.it - info@aziendaspecialebibbona.it

REGOLAMENTO

Modalità operative per il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici, nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

ART.1 – Premessa

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

ART.2 – Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

ART.3 – Criteri e modalità' per effettuare i controlli a campione

Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti fino all'importo di euro 40.000 sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:

a) per gli appalti di lavori, servizi e forniture, **fino all'importo di euro 10.000,00:**

la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con conferma d'ordine, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

In tal caso la Stazione Appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto:

- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.

b) per gli appalti di lavori, servizi e forniture **di importo ricompreso tra 10.000,00 euro e 40.000,00 euro:**

la Stazione Appaltante oltre a quanto già indicato nel punto a) che precede, per gli appalti rientranti in questa fascia di valore, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, effettuerà idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati di importo compreso tra 10.000 euro e 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione saranno effettuati una volta l'anno, entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nell'anno solare precedente.

In fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati considerando gli affidamenti assegnati a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento e fino alla data del 31.12.2024;

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nell'anno, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative "Decisioni di contrarre".

Precedentemente alle operazioni di sorteggio, con apposito atto del Direttore, verrà individuata la Commissione preposta all'individuazione del suddetto campione annuale.

Il complesso delle operazioni di sorteggio del campione verrà documentato con apposito verbale.

Conclusa la fase di sorteggio, i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP o da altro personale dell'Azienda;

ART.4– Esiti delle verifiche

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine l'Azienda invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ART.5 – Trattamento dati personali

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

ART.6 – Validità e applicazione

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.